

MUD

PREMESSA

Entro il 30 aprile 2018, le imprese “obbligate” devono presentare il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, con riferimento alle attività soggette svolte nel corso del 2017.

La comunicazione deve essere effettuata utilizzando la modulistica allegata al **DPCM del 28 dicembre 2017**, che ha sostituito i modelli e le istruzioni precedentemente utilizzate e allegate al DPCM 17 dicembre 2014.

CHI È OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DEL MUD

Sono obbligati a presentare la comunicazione annuale sui rifiuti:

1. le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
2. le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti **non pericolosi** derivanti da lavorazioni industriali/artigianali/di potabilizzazione che hanno **più di dieci dipendenti**;
3. le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
4. chi effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti prodotti da terzi;
5. le imprese e gli enti che trasportano i propri **rifiuti pericolosi** con l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali semplificata di cui alla categoria *2-bis*;
6. i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;

CHI È ESONERATO DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL MUD

Sono esonerati dall'obbligo:

- gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;
- le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i **propri rifiuti non pericolosi** con l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali semplificata di cui alla categoria *2-bis* (categoria istituita ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06);
- le imprese e gli enti produttori iniziali di soli rifiuti **non pericolosi** derivanti da lavorazioni industriali/artigianali/di potabilizzazione che hanno meno di dieci dipendenti;
- i produttori di rifiuti pericolosi che li hanno conferiti al servizio pubblico di raccolta previa apposita convenzione;

COME FARE

Per i produttori di rifiuti sono previste due opzioni per la presentazione della Comunicazione Rifiuti:

- Comunicazione Rifiuti Semplificata;
- Comunicazione Rifiuti.

Per tutti gli altri soggetti obbligati invece è possibile utilizzare unicamente la Comunicazione Rifiuti.

COMUNICAZIONE RIFIUTI SEMPLIFICATA

La Comunicazione Rifiuti Semplificata, in alternativa alla Comunicazione cd. "ordinaria", può essere effettuata solo alle seguenti condizioni:

- nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione siano stati prodotti **non più di sette tipologie** di rifiuti da dichiarare;
- per il conferimento siano stati utilizzati **non più di tre trasportatori** per ciascuna tipologia di rifiuto oggetto di dichiarazione;
- **non vi siano state più di tre destinazioni** per ciascuna tipologia di rifiuto;
- il dichiarante non abbia svolto, presso l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione, alcuna attività di recupero o smaltimento.

MODALITÀ

Rispetto al passato non è più possibile compilare la comunicazione manualmente ed inviarla attraverso il servizio postale, il DPCM 28/12/2017 ha infatti previsto che la comunicazione semplificata deve essere effettuata direttamente sul portale web "**mudsemplificato.ecocerved.it**".

Procedura:

1. accedere al portale dedicato (<https://mudsemplificato.ecocerved.it>) e registrarsi, oppure se già registrati, inserire le credenziali;
2. compilare la comunicazione, inserendo i dati richiesti, ottenendo così il file in formato PDF;
3. stampare e firmare (il dichiarante) il file PDF generato dal sistema e che riporta i dati inseriti;
4. versare il diritto di segreteria pari a 15 euro per singola comunicazione;
5. creare, mediante scansione, un unico file in formato PDF contenente:
 - copia della comunicazione rifiuti firmata dal dichiarante;
 - copia dell'attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente;
 - copia del documento di identità del dichiarante;
6. trasmettere via PEC il file unico all'indirizzo unico comunicazioneMUD@pec.it, riportando nell'oggetto della mail il codice fiscale del dichiarante.

Per completezza si evidenzia che:

- ogni mail trasmessa via PEC deve contenere una sola comunicazione MUD;
- la comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta e quindi soggetta alle sanzioni di cui all'art.258 del Dlgs 152/06.